



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

Ufficio del Sindaco

Prot. n. 5130 in data 31.03.2015

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE – ART.1 C.611 LEGGE N.190/2014.

IL SINDACO

PREMESSO

- Che il comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali devono avviare un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- Che il comma 612 dell'art. 1 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni ispirandosi ai criteri generali di cui al comma 611 e precisamente:
 - a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) Eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

RILEVATO

- Che la legge 190/2014 richiama espressamente i vincoli posti dai commi 27 – 29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche minoritarie, in tali società;
- Che è sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;
- Che l'acquisto di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle in essere devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale della Corte dei conti;

VISTA la relazione all'uopo redatta dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 1, comma 611, della legge n.190/2014 e dato atto

- che il Comune di Bellinzago Novarese detiene un'unica partecipazione azionaria nella società Acqua NovaraVCO SpA a capitale interamente pubblico e che non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale;

- che la natura delle finalità di interesse pubblico della società, è stata oggetto di ricognizione e di conferma del modello societario scelto per la erogazione del servizio giusta deliberazione consiliare n. 50 in data 22.12.2012 ad oggetto "RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DELL'ENTE – VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL LORO MANTENIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA - LEGGE 244/2007 (FINANZIARIA 2008);
- che trattasi di una partecipazione azionaria pari al 1,214% derivante dal processo di riorganizzazione del Servizio idrico integrato voluto dal legislatore, trovando quindi piena attuazione l'art.3 bis del D.L. n.138/2011 convertito nella legge n.48/2011 così come modificato ed integrato dal comma 609 dell'art.1 della legge n.190/2014 il quale ribadisce l'obbligatoria costituzione degli enti di governo a livello sovra comunale per il servizio idrico, per il ciclo integrato dei rifiuti e per i trasporti pubblici locali nonché l'altrettanto obbligatoria adesione dei comuni a tali organismi di riferimento per gli Ato, entro il febbraio 2015;
- che trattasi di gestione in house di servizio pubblico locale a rilevanza economica nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento europeo, nonché di quelli affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella nazionale;

RILEVATO quindi che, trattandosi di un'unica partecipazione azionaria conforme al dettato legislativo, non sono prevedibili azioni di razionalizzazione;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito all'oggetto ai sensi di quanto espressamente previsto dal comma 612 dell'art. 1 della legge n.190/2014 che demanda la definizione del piano alla competenza degli organi di vertice e con riferimento agli enti locali al Sindaco, ferma restando la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n. 267/2000, in materia di "organizzazione dei servizi pubblici" e di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione" (comma 2, lett. e);

VISTO lo Statuto del Comune di Bellinzago Novarese;

VISTO il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.,

DECRETA

1. Di approvare la relazione redatta ai sensi del comma 611 dell'art.1 della legge n.190/2014 allegata al presente provvedimento sotto la lett. "A".
2. Di dare atto che per quanto ampiamente contenuto nella relazione e riportato sinteticamente nella premessa che qui si richiama integralmente, non sono individuabili azioni di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'art.1 comma 611 della legge n.190/2014.
3. Di dare mandato all'Ufficio di Segreteria di trasmettere copia del presente decreto alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e di pubblicare la stessa sul sito istituzionale del Comune di Bellinzago Novarese nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Enti controllati"



Il Sindaco
Giovanni Dott. DELCONTI



**COMUNE DI
BELLINZAGO NOVARESE**

**PIANO OPERATIVO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
RELAZIONE TECNICA**

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, commi 611 e ss.

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"
Legge di stabilità 2015



1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) prevede un complesso di norme costituenti impulso agli enti locali per la realizzazione, a partire dal 2015, di processi di razionalizzazione dei servizi pubblici locali e, soprattutto, delle società da essi partecipate, con l'obiettivo di ridurre (anche mediante aggregazioni) gli attori del sistema e di conseguire risparmi.

Le disposizioni contenute nei commi da 609 a 616 dell'art. 1 della legge definiscono anzitutto le linee di sviluppo che le amministrazioni locali dovranno seguire per assicurare una maggiore efficienza dei servizi pubblici con organizzazione riferita agli ambiti territoriali ottimali, determinando l'obbligatoria costituzione degli enti di governo per il servizio idrico, per il ciclo integrato dei rifiuti e per i trasporti pubblici locali (già realizzata in molte regioni), nonché l'altrettanto obbligatoria adesione dei comuni a tali organismi di riferimento per gli Ato, entro il febbraio 2015.

La linea di intervento specifico sulle società è invece definita dai commi da 611 a 615 dello stesso art. 1 della legge n. 190/2014.

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone quanto segue: *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015...*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni"*.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."* e stabilisce inoltre che *"è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici."*

Il successivo comma 28 prevede altresì che *"l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti."*

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *"assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative:



I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

CRITERI DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

La razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali prefigurata dai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 si fonda su alcuni criteri che traducono linee di azione rispondenti a precise esigenze di salvaguardia della finanza pubblica, quali, in particolare:

- a) l'eliminazione di organismi non indispensabili per la gestione di servizi di interesse generale (in continuità con quanto a suo tempo previsto come regola generale dall'art. 3, comma 27 della legge n. 244/2007);
 - b) la soppressione di società non attive o con strutturazione tale da non configurarle come soggetti in grado di gestire servizi, dato il dimensionamento organizzativo ridotto o addirittura nullo;
 - c) l'eliminazione di duplicazioni organizzative;
 - d) la consistente riduzione dei costi di funzionamento, particolarmente con riferimento agli organi di amministrazione e alle risorse umane;
 - e) l'aggregazione di società affidatarie di servizi pubblici locali con rilevanza economica.
- Quest'ultimo criterio si correla alle linee di intervento generale nell'area dei servizi pubblici locali (particolarmente di quelli a rete) definite dal comma 609 dello stesso art. 1 della legge n. 190/2014, le quali si fondano su una doppia finalità:
- a) l'aggregazione in rapporto all'area vasta (ambiti o bacini territoriali ottimali);
 - b) il rafforzamento della gestione industriale dei servizi.

L'analisi che segue concerne la sola società partecipata direttamente dal comune che non detiene, invece, partecipazioni indirette.

4. RICOGNIZIONE SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

Il Comune di Bellinzago Novarese ha una sola partecipazione azionaria nella seguente società:

Acqua Novara VCO società per azioni a capitale interamente pubblico che gestisce il servizio idrico integrato dei Comuni delle Province di Novara e del VCO.

La natura delle finalità di interesse pubblico della società, è stata oggetto di ricognizione e di conferma del modello societario scelto per la erogazione del servizio giusta deliberazione consiliare n. 50 in data 22.12.2012 ad oggetto "RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DELL'ENTE – VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL LORO MANTENIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA - LEGGE 244/2007 (FINANZIARIA 2008). Trasmessa alla Corte dei Conti con nota prot. 2308 del 13.01.2014;

Dalla data della ricognizione la situazione risulta immutata e qui di seguito si forniscono i dati relativi alla Società¹ e alla partecipazione azionaria del Comune di Bellinzago Novarese.

¹ I dati riportati sono quelli pubblicati da Acqua Novara VCO S.p.A. sul sito istituzionale

**Dati sintetici della società**

Forma giuridica	Società per azioni
Partita I.V.A. e C.F.	02078000037
Sito Internet	www.acquanovaravco.eu
Data di costituzione	22.12.2006
Capitale Sociale	7.503.750,00
Oggetto sociale	Gestione del ciclo integrato del Novarese e VCO
Attività	Gestione in-house del servizio idrico integrato
Sito Internet	www.acquanovaravco.eu

Management e Personale

Numero dipendenti	266
Numero amministratori	5
Compensi degli amministratori	Presidente € 30.000,00 Amministratore delegato € 33.000,00 (più eventuale premio di risultato € 22.000,00) consiglieri € 5.000,00*

* Il Compenso viene riversato all'ente (Comune) di appartenenza ai sensi del DL 95/2012

Bilanci d'esercizio in sintesi di Acqua Novara VCO SpA:

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	77.633.846	111.910.036	118.537.841
C) Attivo circolante	54.195.473	50.104.540	43.955.588
D) Ratei e risconti	113.395	189.888	164.698
Totale Attivo	131.942.714	162.204.464	162.658.127



Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	27.425.925	52.285.864	54.025.579
B) Fondi per rischi ed oneri	1.761.497	2.044.502	2.317.937
C) Trattamento di fine rapporto	1.846.018	1.832.316	1.852.065
D) Debiti	77.701.041	82.131.010	80.014.060
E) Ratei e Risconti	23.208.200	23.910.772	24.448.486
Totale passivo	131.942.714	162.204.464	162.658.127

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	54.478.082	57.571.192	59.765.146
B) Costi di produzione	-51.929.434	-54.201.167	-55.193.951
Differenza	2.548.648	3.370.025	4.571.195
C) Proventi e oneri finanziari	-540.864	-1.127.595	-1.518.665
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	0	1.318.024	196.569
Risultato prima della imposte	2.007.784	3.560.454	3.249.099
Imposte	-1.150.718	-1.196.748	-1.509.384
Risultato d'esercizio	857.066	2.363.706	1.739.715

**Caratteristiche della partecipazione del Comune di Bellinzago Novarese**

Quota di Partecipazione	1,214%
Onere a carico del bilancio	—
Durata dell'impegno	31.12.2027

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Ai fini di fornire elementi di valutazione volti alla redazione del Piano di razionalizzazione si precisa che:

Acqua Novara VCO S.p.A è una società a capitale interamente pubblico che gestisce il servizio idrico integrato in 137 Comuni delle Province di Novara e del VCO.

Nasce per dare attuazione alla legge n.36/1999 (c.d. legge Galli) e la vicenda societaria si svolge parallelamente alla scelta operata dal legislatore statale e regionale per una gestione del servizio idrico integrato per ambiti territoriali ottimali

La legge regionale n.13/1997 per dare attuazione alla legge n.36/1999 definisce gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) stabilendo (art.4) che gli enti locali di ciascun ambito territoriale esercitino le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato attraverso un organo denominato "Autorità d'Ambito", consistente in una conferenza di servizi composta dal Presidente della Provincia territorialmente interessata, dai Presidenti delle Comunità Montane e dai Sindaci dei Comuni non facenti parte di queste ultime.

Il Comune di Bellinzago Novarese fa parte dell' ATO n.1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", che comprende le Province di Novara e del VCO, le Comunità montane ed i Comuni appartenenti alle due province.

Sulla base di un accordo di programma, preventivamente deliberato dagli enti interessati, la Conferenza d'Ambito nel marzo 2007 delibera di affidare in house fino al 2026 la gestione del Servizio Idrico Integrato ad un Gestore Unico, cioè Acqua Novara VCO s.p.a., società interamente pubblica appositamente creata. La società in house viene coadiuvata nel periodo iniziale da alcune società operative territoriali (SOT), destinate successivamente a fondersi per incorporazione nel gestore unico predetto.

Nel corso del 2010 la società ha completato il processo di incorporazione di tutti i gestori del servizio idrico della provincia di Novara.

Nel 2014 ha perfezionato l'incorporazione di Acque Nord, società operativa nella quale erano in precedenza confluite le gestioni di 40 Comuni del Verbano, del Cusio e della bassa Ossola.

Attualmente Acqua Novara.VCO, attraverso una struttura di 266 dipendenti, gestisce il servizio idrico integrato in 139 Comuni delle province di Novara e del VCO, coprendo un territorio che si estende da nord a sud per oltre 100 chilometri, per fornire il servizio ad oltre 450.000 abitanti.

La partecipazione del Comune di Bellinzago Novarese alla società, come riportato nella tabella precedente, non comporta onere alcuno a carico del Comune.

Si tratta quindi di un'unica partecipazione azionaria ad una società che ha per oggetto l'espletamento un servizio pubblico mediante affidamento in house derivante dal processo di riorganizzazione del Servizio idrico integrato voluto dal legislatore, con piena attuazione di quanto previsto l'art.3 bis del D.L. n.138/2011 convertito nella legge n.48/2011 così come modificato ed integrato dal comma 609 dell'art.1 della legge n.190/2014 il quale ribadisce l'obbligatoria costituzione degli enti di governo a livello sovra comunale per il servizio idrico nonché l'altrettanto obbligatoria adesione dei comuni a tali organismi di riferimento per gli Ato.

La presente Relazione Tecnica è trasmessa al Signor Sindaco ai fini di quanto previsto in materia di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie dall'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190.



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Giuntini